

N° 1511  
Serie 3  
del 08-06-2022  
Natura del Contratto

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DI ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI  
FERROVIE in MONTESILVANO (Pescara)**

L'anno 2022, in data 16 maggio - alle ore 18 - (seconda convocazione e regolarmente convocata) si è riunita l'Assemblea dei Soci di Associazione Culturale Amatori Ferrovie di Montesilvano (ACAF), presso i locali della sede sociale, in piazza Alfredo Beni 95/1 (piano terra FV stazione RFI).

Risultano presenti i Signori Soci: Antonio Schiavone, Antonello Lato, Alessandro Giglio, Fiorentino Pilla, Antonio Leone, Dario Recubini, Giuseppe Di Febo, Enio Paolini, Francesco Di Bernardo, Valerio Gambelli, Antonio Pietrunti, Giuseppe Buscemi (per delega), Domenico De Pietro (per delega), Fiore Amicone (per delega), Carlo Chiola (per delega), Mario Pavoncelli (per delega), Berardo Di Nicola (per delega), ~~RENZO GALLERATI~~ (per delega), SALVA CONE DI FAZIO (PER DELEGA)

L'assemblea nomina suo presidente il Socio Antonello Lato e segretario verbalizzante il Socio Renzo Gallerati.

Si procede con l'esame del primo punto all'Ordine del Giorno: "ANALISI ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO ACAF, PER L'ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N.117 DEL 03.07.2017". L'Assemblea, alla quale era stata preventivamente messa a disposizione la bozza relativa del nuovo Statuto, approva unanimemente e demanda al Presidente Antonio Schiavone per i successivi adempimenti formali.

Quanto all'ultimo punto all'Ordine del Giorno - "Varie ed eventuali" - l'Assemblea dei Soci invita il Consiglio Direttivo, il Direttore del Museo del Treno ed il Responsabile delle Pubbliche Relazioni di ACAF a promuovere ogni utile e sostenibile economicamente attività per l'evento dei primi 20 ANNI del sodalizio ferroamatoriale (2002-2022). Ritenendo plausibile un programma da fissare orientativamente per la data del 13 settembre (la stessa del primo Atto Costitutivo ACAF) e con seguente programma di massima: mostra di pittura a tema ferroviario, stand di Fondazione FS Italiane, stand di FIMF (Federazione Italiana Modellisti Ferroviari ed Amici della ferrovia), stand di ACME treni in scala, "borsa -scambio di modellismo ferroviario", stand Duegi Editrice "TuttoTreno", stand Etr Editore "I Treni", presentazione della carrozza tipo "centoporte" destinata al Museo del Treno da Fondazione FS Italiane, serata dello show-man Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio, anche in favore di giovani svantaggiati", viaggio di una scolaresca in treno regionale (allo scopo della conoscenza didattica del trasporto pubblico su rotaia in ambito metropolitano), aggiornamenti tecnici e grafici sul cantiere in vettura museale storica FS 1929 circa la ricostruzione del plastico in scala 1:87 della cessata ferrovia "Pescara-Penne" (1929-1963), eventuale annullo filatelico di Poste Italiane per la ricorrenza ventennale ACAF.

L'Assemblea dei Soci conferma altresì la validità delle cariche statutarie sociali ed incarichi operativi attribuiti nella precedente riunione straordinaria 2022.

Alle ore <sup>18:00</sup>....., non essendovi ulteriori argomenti da trattare la riunione ha termine.

Li, 16/05/22.....

L.C.S.

Renzo Gallerati, verbalizzante

Antonello Lato, presidente di Assemblea

 ASSOCIAZIONE CULTURALE  
AMATORI FERROVIE  
MONTESILVANO (PE)  
www.acaf.montesilvano.com  
P.zza A. Beni, 95/1 - Tel. 035.4483160  
65015 MONTESILVANO (PE)  
Codice Fiscale 91070620686



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI FERROVIE - A.C.A.F.

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita in data 13 settembre 2002 l'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI FERROVIE, acronimo A.C.A.F., con sede in Montesilvano (PE) al Piazzale della Stazione n. 97. L'associazione, dopo aver perfezionato l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, cd. R.U.N.T.S., ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, assumerà la locuzione "Associazione di Promozione Sociale". L'Associazione, non riconosciuta e senza scopo di lucro, potrà istituire sedi secondarie operative.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 di seguito elencate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e succ. mod., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5 lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5 lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 lett. i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5 lett. k);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Art. 5 lett. z).

Al fine di perseguire lo scopo sopra indicato, l'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, descritte a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. gestione del Museo del Treno di Montesilvano, classificato ex Legge Regionale 44/1992, con relative attività ricreative e sociali connesse;

2. favorire la crescita culturale e l'aggregazione sociale dei cittadini attraverso la promozione e diffusione di attività artistiche, culturali e ludiche, in particolare: eventi di cultura storico-ferroviaria, treni storici e turistici, attività di modellismo ferroviario e bibliografia storico ferroviaria;

3. promuovere, attraverso iniziative progettuali culturali e turistiche, la valorizzazione del territorio e la sua coesione sociale, prevedendo l'utilizzo di risorse locali, nazionali e comunitarie;

4. collaborare con istituti scolastici e amministrazioni locali per la diffusione del trasporto pubblico su rotaia;

5. collaborare con testate giornalistiche e periodiche del settore storico ferroviario e del federmodellismo;

6. collaborare con imprese nazionali e regionali di trasporto ferroviario, in particolare con il Gruppo FS e la Fondazione FS Italiane, per eventi, iniziative e ricorrenze di interesse storiografico;

7. gestire attività accessorie, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali svolte, quali ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, servizio di caffetteria, servizio di guardaroba e biglietteria.

L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni che possano collaborare con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati in via del tutto secondaria ed accessoria, purché ad essi direttamente connessi.

Pertanto, l'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si intende come distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate:

a. la corresponsione ai soci, ad amministratori, sindaci e a chiunque

rivista cariche sociali di compensi individuali non proporzionati

all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano

nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni

o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti,

per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art.

51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ra-

gioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. la cessione di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più

favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai

fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a

coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne fac-

ciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore

dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro

affini di secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione

della loro qualità, salvo che le cessioni o prestazioni non costitui-

scano l'oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art.

5, D.lgs. 117/2017;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari

finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di pre-

stiti di ogni specie, superiori ai quattro punti al tasso annuo di

riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.

#### ART. 3 - SOCI

I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori e soci effettivi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per i soci fondatori ed effettivi il diritto di voto nell'assemblea.

#### ART. 4 - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo. Ai soci fondatori si applicano le disposizioni previste per i soci effettivi.

#### ART. 5 - SOCI EFFETTIVI

Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all'attività dell'Associazione e contribuiscono al suo finanziamento. I soci fondatori ed effettivi hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili nelle cariche sociali.

La domanda di ammissione di un nuovo associato è presentata in forma scritta e motivata al Presidente che la sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'approvazione dell'Assemblea. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Ogni socio può recedere dalla sua qualità, dandone comunicazione scritta all'Associazione.

#### ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI SOCI

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- prendere visione dei bilanci e dei libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare la legge, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- versare la quota associativa nei termini e le modalità stabilite dagli organi sociali.

Un socio potrà essere dichiarato decaduto nel caso in cui sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti ai punti precedenti. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea ed adeguatamente motivata a maggioranza semplice degli aventi diritto.

#### ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente ed il Vicepresidente;

- il Revisore Unico dei Conti o Collegio, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.

#### ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure da un terzo dei soci. Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto



economico e finanziario consuntivo; a tal fine, se nominato, può convocarla

anche il Revisore Unico o, alternativamente, il Collegio dei Revisori.

Ad ogni socio spetta un voto. Spetta all'assemblea:

a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;

b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico

e finanziario consuntivo ed i programmi di attività ai sensi del successivo articolo 13;

c) eleggere e revocare il Presidente e, laddove lo ritenga opportuno o

necessario ai sensi di legge, il Revisore Unico dei Conti, o Collegio,

ed il Vicepresidente;

d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) modificare o rinnovare lo Statuto;

g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per

la devoluzione dei beni;

h) deliberare su ogni altra questione ritenuta utile per il perseguimento

degli scopi sociali;

i) escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli;

j) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

k) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle

quote sociali annue.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà effettuarsi con comunicazione

scritta che dovrà essere affissa sulla bacheca della sede legale o condivisa

su network digitali di comunicazione appositamente creati dell'Associazione

e/o spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (fax, email, sms, altri mezzi telematici di comunicazione ecc.), purché se ne accerti l'avvenuta ricezione, a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno nonché la data di prima e seconda convocazione. La comunicazione verrà inviata all'ultimo recapito. Le deliberazioni delle assemblee sono prese, in prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto è comunque richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ciascun socio ha un voto solo e può farsi rappresentare da un altro associato purché munito di delega scritta, fino ad un massimo di due deleghe per ciascun socio delegato. Le persone giuridiche saranno rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato purché munito di delega scritta.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale dal Presidente o da un soggetto dallo stesso incaricato che sarà raccolto e conservato.

#### ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato, nell'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le modalità da questa stabilite.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo la diversa durata

stabilita dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti, anche fra i non soci, dall'Assemblea.

Gli eletti, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'annotazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto e conservato apposito verbale.

Al Consiglio Direttivo compete:

- predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull'attività svolta;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;
- deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative;
- valutare le proposte di nuovi soci da sottoporre all'assemblea;
- provvedere su tutte le questioni operative gestionali delegate dall'Assemblea;

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

#### ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea.

La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni ed alle deleghe assembleari e del Consiglio

Direttivo, che sono dal medesimo presieduti. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione.

Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; a tale proposito il Presidente:

- illustra all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sulle attività svolta;
- svolge le funzioni di tesoriere, o nomina a tal fine altro soggetto, anche non socio, ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio dell'Associazione.

#### ART. 11 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente può essere scelto dal Presidente fra i membri dell'Assemblea ovvero fra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica per lo stesso periodo del Presidente e lo sostituisce o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezione.

#### ART. 12 - LAVORATORI DELL'ASSOCIAZIONE

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche. In ogni caso la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Di ciò l'Associazione dovrà dare conto nel proprio bilancio in

osservanza dell'art. 13, D.lgs. 117/2017.

#### ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre, generalmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione dovrà redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio laddove abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a duecentoventimila euro potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. I bilanci dovranno essere redatti dalla modulistica degli enti del terzo settore, se esistente, definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione nel bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6, D.lgs. 117/2017. Lo stesso bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente il bilancio.

L'Associazione, nel caso in cui superasse il milione di euro annuo con i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare presso il suo sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. 177/2017 e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto, fra l'altro, della natura

dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione nel caso in cui abbia ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Sono libri sociali obbligatori quelli previsti all'art. 15, D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

#### ART. 14 - REVISORE UNICO DEI CONTI

L'atto costitutivo e, in seguito, l'Assemblea può nominare un Revisore Unico. Al Revisore Unico, che dura in carica tre anni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, compete, se nominato:

- il potere di revisione e di ispezione contabile;
- il potere di visitare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e di presentare all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa nonché svolgere tutte quelle attività previste dall'art. 30, D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verificassero gli estremi di cui all'art. 31, D.lgs. 117/2017, e successive modifiche, l'Associazione nominerà un Revisore Legale dei Conti.

#### ART. 15 - PATRIMONIO.

Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi concessi a qualsiasi titolo dello Stato, da soggetti,

enti e istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere;

- dai contributi dei soci;

- da garanzie e fidejussioni dei soci;

- dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o

attraverso la fornitura di beni e/o servizi;

- dal ricavato dell'attività eventualmente svolta dall'Associazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili,

avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi di quanto già espres-

samente disciplinato al precedente articolo 2 del presente Statuto.

#### ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo

sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma

1, D.lgs. 117/2007, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del terzo settore. Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di

ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto

Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità del parere sono nulli. Tutto questo in ossequio a

quanto previsto dall'Art. 9, D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

#### ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposi-

zioni di legge vigenti in materia delle Associazioni non riconosciute con

particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

